

Oggetto: Circolare AdG prot. n. 0313299 del 13.08.2019 sugli “Adempimenti in materia di “aiuti di Stato” per gli interventi formativi” – Precisazioni e integrazioni

A seguito delle prime applicazioni della Circolare in oggetto (di seguito Circolare del 2019) e delle richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni ed integrazioni.

Le presenti disposizioni valgono per i progetti che richiamano la Circolare del 2019 in convenzione e/o negli avvisi di riferimento e i cui rendiconti, al momento dell’emanazione della presente, non siano ancora stati presentati o non ancora validati dall’Amministrazione.

1 Regimi di aiuto

Le disposizioni della Circolare del 2019, come integrata/modificata dalla presente, si applicano a tutti gli interventi in regime di aiuto (de minimis e aiuti alla formazione); pertanto, è necessario che negli avvisi sia riportata all’inizio dell’allegato 5 in modo che sia chiara la sua applicazione per tutti e non solo per i progetti in regime di aiuti alla formazione di cui all’art 31 del Reg. (UE) n. 651/2014.

2 Ritiro di un’impresa con o senza sostituzione (punti 3.2 - 3.3 - 5 della Circolare del 2019)

Come previsto dalla Circolare del 2019 e dalla normativa di gestione, la sostituzione può essere autorizzata solo a condizione che avvenga prima dell’inizio delle attività formative corsuali che coinvolgono l’impresa da sostituire (e previa autorizzazione dell’Amministrazione), e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla DGR 1343/17 (e dalla DGR 951/2020), par. A.9.

Il ricalcolo delle quote di aiuti/finanziamento per impresa sulla base del costo ora/allievo del progetto può essere operato in base allo strumento di calcolo messo a disposizione dall’AdG (v. allegato 4e1 all’avviso tipo).

Il soggetto attuatore presenterà tempestivamente il prospetto riepilogativo aggiornato degli aiuti e le dichiarazioni delle imprese che sostituiscono, al fine della verifica dei requisiti per gli aiuti e dei necessari aggiornamenti su RNA da effettuarsi prima dell’avvio del corso.

Il ritiro di un’impresa, senza sostituzione da parte di una nuova impresa o di un’impresa già esistente nel progetto, deve essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione, che procederà alla riduzione dell’importo del progetto in misura corrispondente alla quota di aiuto non fruita dalla ritirata (ore non frequentate). L’importo aggiornato dell’aiuto sarà conseguentemente registrato sul RNA e decurtato dal finanziamento del progetto.

3 Variazione nel numero di partecipanti o ore di formazione (punti 4-5 della Circolare del 2019)

E’ possibile procedere alla sostituzione di partecipanti purché non sia stato superato il 10% del numero di ore previste dalla singola attività formativa (par. A.10 della normativa di gestione). La sostituzione deve essere tempestivamente comunicata.

Si specifica che in tal caso, il ricalcolo delle quote di aiuti/finanziamento per impresa verrà effettuato a rendiconto, considerando le ore effettivamente fruita dal partecipante che si è ritirato. Il contributo pubblico per l’impresa che riduce la sua partecipazione sarà ridotto in misura pari alle ore non fruita per il costo ora/allievo del progetto.

Analogamente in caso di impresa che sostituisce (aumenta il numero di allievi), a rendiconto, la quota di aiuti/finanziamento sarà aumentata in misura pari alle ore aggiuntive per il costo ora/allievo del progetto.

Verifica a rendiconto (punti 4 e 6 della Circolare del 2019)

Sulla base della documentazione presentata a rendiconto ed in particolare del registro delle presenze e del prospetto di riepilogo sottoscritto da tutte le imprese coinvolte nel progetto in cui sia riportata la distribuzione degli aiuti tra le stesse, in base alle ore effettivamente fruite, saranno definite le quote di aiuto/finanziamento di ciascuna impresa.

Al fine di tener conto della possibilità di assenze ed in coerenza con i criteri di frequenza minima utilizzati per le attività formative, si specifica che per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di corso previste si considererà l'intero monte ore erogato; per gli allievi che abbiano una frequenza inferiore a tale % saranno considerate le ore effettivamente fruite.

Nel caso in cui dal prospetto risultino quote di aiuto per una o più imprese superiori a quelle registrate su RNA, occorrerà presentare una nuova dichiarazione da parte dell'impresa (per l'importo pari alla differenza tra l'importo concesso e l'importo effettivo), per permettere una corretta rilevazione degli aiuti.

4 Interventi monoaziendali

Si precisa che le disposizioni della Circolare del 2019, come integrata/modificata dalla presente, si applicano anche agli interventi monoaziendali.

5 Progetti che non richiamano esplicitamente la Circolare del 2019

Si precisa, infine, per quanto riguarda i progetti che non richiamano esplicitamente la Circolare del 2019 in convenzione e/o negli avvisi di riferimento, che per la chiusura dei rendiconti dei medesimi è applicabile quanto previsto al punto 3.4 della stessa circolare, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti (massimale de minimis e percentuali di cofinanziamento in regime di aiuti alla formazione).

Si prega di dare la massima pubblicità alla presente presso i soggetti attuatori al fine di assicurare la piena e corretta applicazione.